MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCESSUALE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Art. 21-sexies

Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo

Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' inserito il seguente: "99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente".

Versione in vigore dal 21 agosto 2015, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria
Estremi	Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83
Titolo	IV — Proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico nonché altre disposizioni in materia di giustizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-fallimentare-civile-e-processuale-civile-e/art-21-sexies-proroga-della-durata-dell-incarico-del-commissario-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it